

S.A.P. NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI a socio unico S.p.A.  
 Sede legale : Piazza Matteotti,1 - 80133 Napoli Capitale Sociale 3.000.000,00 € I.V.  
 C.F./P.IVA 06520871218  
 ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N. 820632

### DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno diciotto del mese di ottobre dell'anno duemilasedici, presso gli uffici della sede operativa sita in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi 37/E, l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

- visto il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.lgs. 50/2016 abrogativo del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
- visto il D.L. 195/2009;
- vista la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- vista la Legge n° 1 del 24 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del DL 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- visto lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 15 Luglio 2013, giusta deliberazione del Consiglio Provinciale della Provincia di Napoli n° 40 del 29.04.2013;
- preso atto della Legge Regionale n. 5 del 24 gennaio 2014 pubblicata il 27.01.2013 sul BURC n. 7 afferente "il riordino del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati in Campania";
- vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- visto l'art. 1 c. 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56 afferente al subentro nei rapporti attivi e passivi della Città Metropolitana di Napoli alla Provincia di Napoli a partire dal 1° Gennaio 2015;
- visto l'art. 14 comma 3 della Legge Regionale n. 6 Regione Campania del 05.04.2016;
- vista la Legge Regionale n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti";
- visto l'art. 16 comma 7 Legge Regionale n. 22 Regione Campania del 08.08.2016;

### **CONSIDERATO**

- che la S.A.P.NA. S.p.A. ha il compito istituzionale di porre in essere tutte le azioni amministrative, gestionali e tecniche previste per assicurare il ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito dei Comuni della Città Metropolitana di Napoli, assicurando altresì che tale servizio sia prestato in modo ininterrotto e senza soluzioni di continuità sia per garantire la salvaguardia delle matrici ambientali sia al fine di preservare la salute pubblica nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa vigente;
- che, attesa la funzione di servizio pubblico essenziale espletata da questa S.A.P.NA. S.p.A. è necessario ricorrere a tutti i provvedimenti operativi necessari ad assicurare la funzionalità degli Impianti STIR di Giugliano e Tufino e la corretta gestione dei flussi di rifiuto in ingresso ed in uscita da questi ultimi per l'avvio allo smaltimento, nonché verso l'impianto STIR di Caivano ed il Termovalorizzatore di Acerra;
- che in data 06/02/2013 è stato notificato presso questa S.A.P.NA SpA il ricorso introduttivo di controversia individuale di lavoro azionato dal sig. Elpidio Angelino, innanzi al Tribunale di Nola - Sez. Lavoro;

- che, avendo il Giudice rigettato la domanda con Sentenza n. 2153/14, il sig. Elpidio Angelino ricorreva alla Corte di Appello di Napoli – Sez. Lavoro azionando il ricorso in appello avverso la predetta Sentenza, notificato in data 22/12/2015;
- che con Sentenza n.1939/16 la Corte di Appello di Napoli – Sez. Lavoro rigettava il ricorso azionato dal sig. Elpidio Angelino;
- che in data 07/10/2016 veniva notificato il ricorso ex art. 360 c.p.c. azionato dal sig. Elpidio Angelino innanzi alla Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro;
- che, a seguito del predetto ricorso, ricorre la necessità inderogabile per questa S.A.P.NA SpA di essere rappresentata e difesa innanzi alla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, affidando ad un professionista abilitato l' esecuzione delle relative azioni legali;
- che presso questa S.A.P.NA. S.p.A. è istituito un elenco di professionisti iscritti al proprio albo professionale, abilitati all'esercizio della professione, suddiviso per categoria tra le quali rientrano quella degli avvocati amministrativisti, civilisti e giuslavoristi;

*per quanto sopra visto, considerato e premesso*

#### **DETERMINA**

- di affidare all'avv. **Francesco Castellano**, legale di fiducia, iscritto all'elenco dei professionisti di questa S.A.P.NA. SpA, al prot. n. 7907 del 07/11/2012, l'incarico di difendere questa S.A.P.NA SpA, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, a seguito del ricorso ex art. 360 c.p.c. azionato dal sig. Elpidio Angelino ;
- di fissare l'onorario dell'avv. Francesco Castellano, per l'espletamento del predetto incarico, sulla base del D.M. 55/2014 con l'applicazione di uno sconto pari al 50%, oltre I.V.A., C.P.A. ed eventuali spese vive sostenute opportunamente documentate, detratta la R.A.,

#### **DISPONE**

- che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata;
  - di dare comunicazione della presente determina all'Ufficio del Personale, Direttore Tecnico ed all'Ufficio Amministrazione e Finanza della S.A.P.NA. S.p.A.;
  - che la presente determina venga trascritta sul "Libro delle Determinazioni" dell' Amministratore Unico;
- Copia verrà inviata per conoscenza al socio unico ed al collegio sindacale.

L'Amministratore Unico

